



SENT. N° 12064/08

REP. N° / / / / /

6

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Tribunale di Milano**

Sezione TREDICESIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. CESIRA D'ANELLA  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

A SEGUITO DI TRATTAZIONE ORALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 85376/2004 R.G. promossa da:

[REDACTED] elettivamente  
domiciliato in VIA ROSSETTI, 17 20145 MILANO presso l' Avvocato REZZONICO  
MATTEO che la/lo rappresenta e difende;

**ATTORE**

contro:

[REDACTED] elettivamente domiciliato  
in Via F. Sforza, 1 20122 MILANO presso l'Avvocato PISANI CARMELA  
**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza che qui si intendono  
richiamate.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all'impugnativa avverso la delibera condominiale assunta in data 23.11.2004, in quanto risulta dagli atti di causa (doc. 13 fascicolo del convenuto) che il Condominio ha deliberato di prestare acquiescenza alla pronuncia emessa inter partes dal Tribunale di Milano in data 28.2.2007, che costituisce l'antecedente logico giuridico della causa in esame.

Il pagamento delle spese di lite, relative al presente giudizio, grava sulla parte convenuta, in virtù del principio della soccombenza virtuale.

Invero, atteso che deve ritenersi legittimo il distacco dell'attore dall'impianto di riscaldamento centralizzato, ne consegue la illegittimità della delibera, qui impugnata, con cui è stato approvato il consuntivo di gestione 2003/2004, imputando per intero all'attore le spese del riscaldamento.

Circa la quantificazione delle spese di lite, tenuto conto del valore della controversia, si stima corretto liquidare: euro 365,88 per spese, euro 1.941,00 per diritti, euro 5.000,00 per onorario, euro 867,62 rimborso forf. 12,5%, per un totale di euro 8.174,70 oltre iva e cpa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

Dichiara cessata la materia del contendere;

Condanna il Condominio [redacted] a rifondere le spese di lite sostenute da [redacted] che liquida nel complessivo importo di euro 8.174,70 oltre iva e cpa.

Milano 14.10.2008

Il giudice unico

*Carlo De Luca*

TRIBUNALE DI MILANO  
PUBBLICATO OGGI  
15 OTT. 2008  
L. CANCELLIERE C2  
Dot. ssa ANGELA DI AURI

*[Handwritten signature]*